



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 40

Oggetto: DEFINIZIONE DI UNA ESSENZIALE CORNICE REGOLAMENTARE, INTEGRABILE MEDIANTE UNO O PIÙ SUCCESSIVI ACCORDI ATTUATIVI, SUI RISPETTIVI IMPEGNI FUNZIONALI ALLA IMMEDIATA CONSEGNA, NEI LIMITI INFRA SPECIFICATI, DELLE PARTICELLE ED AREE A TITOLARITÀ DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, OVVERO DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE (COMPRENDENTE LA SOCIETÀ INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.P.A. DI CUI IL COMMISSARIO STRAORDINARIO È AMMINISTRATORE DELEGATO), LOCALIZZATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO E DEL COMUNE DI VALDISOTTO ED INTERESSANTI GLI INTERVENTI COMMISSARIATI NEL COMPLESSO SPORTIVO "STELVIO ALPINE CENTRE", VENUE DI GARA BORMIO, AI SENSI DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.C.M. 8 SETTEMBRE 2023 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ALLEGATO 1 BIS AL DECRETO LEGGE N. 16/2020 E S.M.I, PRIMA DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI 2026 (L'"EVENTO") ED ALLA SUA SUCCESSIVA RICONSEGNA POST EVENTO, NEL MEDESIMO STATUS QUO ANTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno 2025 duemilaventicinque, addì 27 ventisette del mese di ottobre, alle ore 16:30 con continuazione, nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala "Michele Melazzini", si è riunito il consiglio provinciale, in seduta pubblica di seconda convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor DAVIDE MENEGOLA, Presidente della Provincia;

Assiste il Segretario Generale Dottor FRANCESCO MOTOLESE.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

MENEGOLA DAVIDE	Presidente	Presente
NONINI EMANUELE	Consigliere	Assente
BIANCHINI BEATRICE MARIA	Consigliere	Assente
PEDRINI ALESSANDRO	Consigliere	Assente
DEL NERO PATRIZIO	Consigliere	Presente
IACOMELLA OMAR	Consigliere	Presente
STOPPANI STEFANIA MARIAGRAZIA	Consigliere	Presente
CORVI DARIO	Consigliere	Presente

PETRELLA RENATA	Consigliere	Presente
SONGINI ROBERTA	Consigliere	Presente
ROMUALDI FRANCESCO	Consigliere	Presente

Presenti n. 8		Assenti n. 3
----------------------	--	---------------------

Il Presidente introduce la discussione congiunta dei punti n. 7 e n. 8 dell'ordine del giorno, evidenziando come i due argomenti siano strettamente collegati, in quanto l'uno costituisce l'implicazione diretta dell'altro. Precisa che, successivamente, i responsabili tecnici illustreranno nel dettaglio il contenuto delle due deliberazioni.

Sottolinea che i titoli, seppur lunghi, non riescono a rappresentare appieno lo sforzo e l'impegno profusi per portare a conclusione queste due importanti delibere, che rientrano a pieno titolo nella progettualità olimpica e che costituiscono il presupposto per la gestione degli impianti di risalita e di innevamento relativi all'avenue di Bormio-Valdisotto.

A questo proposito, ringrazia sentitamente il dottor Motolese, Segretario Generale della Provincia di Sondrio e, in particolare, il dottor Pini, Dirigente del Settore "Turismo, Cultura, Istruzione e Ufficio Europa", sottolineando che senza il loro impegno costante e la determinazione con cui la Provincia si è incardinata sul tema negli ultimi mesi, il raggiungimento di questo obiettivo sarebbe stato molto più complesso.

Rileva come il territorio abbia saputo ricompattarsi e affrontare con responsabilità l'intero percorso, portando a conclusione le due delibere nei tempi previsti. Informa che entro la serata odierna le amministrazioni comunali di Bormio e Valdisotto procederanno alla discussione in consiglio dei rispettivi punti, e che la sottoscrizione dell'accordo, prevista nei prossimi giorni, concluderà positivamente il ciclo, garantendo la piena operatività nella gestione delle gare in collaborazione con il CIO e con la Fondazione.

Evidenzia, infine, che si è trattato di uno sforzo notevole, frutto di un lavoro intenso di coordinamento e tessitura, che ha richiesto un impegno non solo mentale ma anche fisico. Sottolinea come la Provincia abbia svolto un ruolo essenziale di guida e di coordinamento del territorio, rimarcando la funzione dell'Ente nel garantire il buon esito delle attività legate all'evento olimpico.

Conclude rinnovando i ringraziamenti al dottor Motolese e, in modo particolare, al dottor Evaristo Pini, invitando quest'ultimo a illustrare nel dettaglio le due deliberazioni.

Il Presidente dà quindi lettura del titolo della deliberazione n. 7, precisando che, in sede di votazione, la richiamerà soltanto con il numero di riferimento.

UDITA l'illustrazione della presente proposta di deliberazione effettuata, su invito del Presidente, dal Dirigente del Settore "Turismo, cultura, istruzione e Ufficio Europa", dottor Evaristo Pini;

PREMESSO che:

- nella Ski area di Bormio-Valdisotto si svolgeranno nel febbraio 2026 alcune competizioni agonistiche dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026;
- la Fondazione Milano Cortina 2026, soggetto normativamente individuato per l'organizzazione degli eventi sportivi olimpici del 2026, richiede espresse garanzie per quanto afferente gli impegni di cui alle note di cui anche infra G1.3, G2.1, G2.4 e G2.7 sottoscritte dal Comune di Valdisotto e dal Comune di Bormio per quanto afferente la disponibilità della c.d. "Venue olimpica di Bormio/Valdisotto";
- il Commissario Straordinario evidenzia che le tempistiche necessarie alla realizzazione delle opere olimpiche individuate negli interventi A.24 – Impianto di risalita (appalto in corso di esecuzione da parte del Commissario Straordinario), A.29 sistemazione tracciati (appalto in corso di esecuzione da parte dell'appaltatore individuato dal Commissario Straordinario) e A.30 innevamento (appalto in corso di esecuzione da parte dell'appaltatore individuato da parte del Commissario Straordinario), indicati nell'allegato al DPCM 1 settembre 2023 non consentono, nonostante il massimo impegno profuso ed il dispiego della diligenza esigibile da parte della Struttura commissariale e del Commissario Straordinario medesimo, di avere certezza circa la loro completa disponibilità entro i tempi necessari per adempiere agli obblighi olimpici per come declinati nelle note di cui al punto che precede;
- ulteriormente, il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario Straordinario rispondendo ai principi di prudenza e sana gestione ritengono prioritario individuare soluzioni di supplenza delle funzioni assolve da tali impianti (produzione nella misura richiesta della neve artificiale, predisposizione delle piste interessate dall'evento olimpico, servizio di trasporto degli atleti) per sopperire a qualsiasi caso di indisponibilità o non funzionamento degli stessi, al fine di garantire la corretta organizzazione e il normale svolgimento dei Giochi a cura della Fondazione Milano Cortina 2026;
- sulla Ski area è presente l'impianto Bormio-Bormio 2000 il cui tracciato interessa il territorio di più di un Comune e, pertanto, la competenza al rilascio del titolo per il relativo esercizio è della Provincia di Sondrio;
- la Società Impianti Bormio S.p.a. ("SIB"), sino alla data del 6 aprile 2025 era concessionaria (e tuttora è, con riguardo agli impianti di cui ai nn. 9 e 10 dell'elenco sottoindicato) dell'esercizio degli impianti di risalita ubicati sul territorio amministrativo dei Comuni di Bormio e Valdisotto e precisamente delle seguenti infrastrutture nella Ski area:

1. seggiovia quadriposto Ciuk -Laghetti
2. scivolo Baby 2000
3. seggiovia triplo Bormio 2000 - Pian dei Larici

4. seggiovia quadriposto Bormio 2000 - Cimino
5. sciovia Nevada Ovest
6. sciovia Nevada Est
7. seggiovia quadriposto Fontana Longa / Valbella (oggetto di smantellamento)
8. seggiovia quadriposto Valbella / Bormio 3000
9. funivia bifune Bormio 2000 – Cima Bianca;
10. cabinovia Bormio – Bormio 2000 (rilasciata dalla Provincia di Sondrio)
ubicati nella zona Vallecetta della Ski area;
11. seggiovia quadriposto Le Motte /Dossaccio
12. seggiovia biposto Forte /Tadè
13. seggiovia biposto La Rossa - San Colombano
14. sciovia Dosso / Le Pone
15. sciovia Monte Masucco
16. sciovia Pra Vegl.
ubicati nella zona San Colombano della Ski area;

- ulteriormente la società SIB è proprietaria dell'impianto di innevamento artificiale a servizio dell'intera Ski Area zona del Vallecetta, impianto non soggetto a concessione e, quindi, attualmente non oggetto della previsione del diritto di riscatto a termini del previgente Capitolato per l'esercizio degli impianti di risalita;
- ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 2024, n. 42, "Gli enti concedenti degli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto ai sensi dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in presenza dei presupposti e nei limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico-finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della loro conclusione siano altrimenti assicurati";
- il Comune di Valdisotto con la condivisione, per quanto di competenza, della Provincia di Sondrio, del Comune di Bormio e del Commissario Straordinario, ha avviato e positivamente concluso le verifiche per la concreta applicazione delle previsioni di legge di cui al punto che precede;
- con nota del 15.09.2025 la FIS ha rappresentato tra l'altro, che a suo avviso: tutti i lavori di completamento nella pista di discesa denominata "Stelvio" dovranno essere completati entro e non oltre il 15 novembre 2025, senza che alcuna attività successiva possa interferire con le operazioni di innevamento e la preparazione delle piste; che parimenti nessuna attività di costruzione relativa alla seggiovia Ciuk-La Rocca sia consentita oltre metà novembre 2025, o, se le condizioni meteorologiche consentiranno una produzione di neve anticipata, oltre l'inizio di novembre, poiché tali lavori rischiano di interferire con le operazioni critiche di innevamento;
- il Commissario Straordinario, in qualità di stazione appaltante, ha la necessità di utilizzare le opere fin qui realizzate prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo definitivo, e deve, quindi, procedere alla presa in consegna anticipata degli stessi, previo collaudo statico e tecnico funzionale provvisorio, perché possano essere utilizzati per gli scopi per i quali sono stati realizzati entro i termini utili per il regolare svolgimento delle gare olimpiche previste nelle località di Bormio e Valdisotto;

RITENUTO che è interesse delle Parti condividere una regolamentazione essenziale con riferimento alle finalità di cui in epigrafe, successivamente integrabile con accordi attuativi specifici per meglio descriverla;

RILEVATO che:

- la Convenzione di cui all'oggetto, condivisa tra le Parti, rappresenta una fattiva collaborazione istituzionale volta a superare oggettive difficoltà connesse alla mancata tempistica circa la consegna definitiva da parte della società Simic SpA delle opere straordinarie funzionali al regolare svolgimento delle gare olimpiche presso la c.d. "Venue olimpica di Bormio/Valdisotto";
- inoltre, la stessa, oltre a chiarire gli aspetti giuridici connessi all'utilizzo temporaneo, da parte degli Enti locali, del costruendo impianto di innevamento e delle 5 cabine elettriche in via di completamento concorre a definire alcuni aspetti del redigendo Accordo ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 2024, n. 42 tra lo stesso Commissario Straordinario, i Comuni di Bormio e Valdisotto, la Provincia di Sondrio e la società SIB SpA;

CONSIDERATO, pertanto, che la Convenzione di che trattasi costituirà, tra gli altri, importante allegato dell'Accordo sopra richiamato e che quindi, al fine di una celere definizione dello stesso, è ritenuta meritevole di approvazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 15 della legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii;
- l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Codice Unico);
- il decreto legge 11 marzo 2020, n.16;
- il DPCM 8 settembre 2023, registrata dalla Corte dei conti il 13/09/2023 al n. 2491;
- l'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10;

UDITI i seguenti interventi riportati per intero nella registrazione in atti:

Consigliere Roberta Songini: formula alcune richieste di chiarimento relative ai lavori connessi alle Olimpiadi invernali 2026.

Evidenzia che, nonostante i lavori siano stati avviati già dal 2019, sembrano emergere ritardi non solo nelle opere di viabilità, come segnalato in precedenza dagli organi di stampa, ma anche negli interventi relativi ai campi di gara e alle piste. Esprime comunque apprezzamento per il ruolo della Provincia, che è riuscita a fare da tramite istituzionale e a trovare un equilibrio tra le varie problematiche operative.

Chiede, inoltre:

- chiarimenti sul contenzioso in corso, che dovrebbe chiudersi di fronte al TAR, domandando se la Provincia sia coinvolta nelle eventuali spese da compensare, al quale il Dirigente, dottor Pini, chiarisce che il contenzioso riguarda esclusivamente il Comune di Valdisotto, e che la Provincia non è parte coinvolta;
- informazioni sul possibile impatto economico a Livigno, in particolare se anche gli impianti di risalita del territorio possano dover restare chiusi durante lo svolgimento degli eventi olimpici, e se ciò possa generare richieste di indennizzo per mancati introiti da parte degli operatori locali;

Dirigente Evaristo Pini: precisa di non avere informazioni dirette sugli impianti di Livigno, poiché la Provincia non gestisce impianti propri sul territorio, e preferisce non fornire dati non verificati.

Conferma che anche a Livigno ci sarà un problema analogo, seppure di natura diversa:

- nel caso del Comune di Valdisotto, gran parte delle spese e dei mancati introiti derivano dallo smantellamento di un grande impianto;
- a Livigno, invece, non vi sono smantellamenti significativi, ma ci saranno mancati introiti per chiusure parziali su alcuni tratti di pista;
- le principali società (Carosello e Mottolino) manterranno aperta gran parte degli impianti, e all'interno delle loro compensazioni economiche, probabilmente hanno già considerato queste riduzioni di entrate (dato non confermato ufficialmente).

Sul contenzioso al TAR relativo al Comune di Valdisotto:

- una volta sottoscritto l'accordo con la SIB, il contenzioso sarà ritirato e sospeso, mentre la Convenzione tra enti pubblici (Comune di Val di Sotto, Provincia, Commissario e Comune di Bormio) riguarda solo la parte amministrativa;
- la SIB parteciperà solo alla seconda fase, e il coinvolgimento della Provincia avverrà esclusivamente per gli accordi successivi indicati all'articolo 4 della Convenzione.

Precisa, infine, che, per quanto riguarda il primo aspetto della Convenzione, sia il Comune di Valdisotto sia il Comune di Bormio hanno già deliberato.

La Provincia procederà prima all'adozione della Convenzione e successivamente all'approvazione del dato relativo agli accordi con le parti coinvolte.

ACQUISITO il parere favorevole reso dal dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- | | | |
|--------------|----|---|
| • presenti | n. | 8 |
| • astenuti | n. | = |
| • votanti | n. | 8 |
| * favorevoli | n. | 8 |
| * contrari | n. | = |

DELIBERA

1. di prendere atto che, come richiamato in premessa, il Commissario Straordinario ha dato evidenza del fatto che le tempistiche necessarie alla realizzazione delle opere olimpiche individuate negli interventi A.24 – A.29 e A.30 indicati nell'allegato al DPCM 1 settembre 2023 *"non consentono, nonostante il massimo impegno profuso ed il dispiego della diligenza esigibile da parte della Struttura commissariale e del Commissario Straordinario medesimo, di avere certezza circa la loro completa disponibilità entro i tempi necessari per adempiere agli obblighi olimpici per come declinati nelle note di cui al punto che precede"*;
2. di approvare, quindi, unitamente al Commissario Straordinario e ai Comuni di Bormio e Valdisotto con spirito di leale collaborazione istituzionale, l'allegato schema di Convenzione per la "Definizione di una essenziale cornice regolamentare, integrabile mediante uno o più successivi accordi attuativi, sui rispettivi impegni funzionali alla immediata consegna, nei limiti infra specificati, delle particelle ed aree a titolarità del commissario straordinario, ovvero della struttura commissariale (comprendente la società infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 SpA di cui il commissario straordinario è amministratore delegato), localizzate nel territorio del Comune di Bormio e del comune di Valdisotto ed interessanti gli interventi commissariati nel complesso sportivo "Stelvio Alpine Centre", venue di gara Bormio, ai sensi dell'allegato 1 al d.p.c.m. 8 settembre 2023 come modificato ed integrato dall'allegato 1 bis al decreto legge n. 16/2020 e s.m.i, prima dei giochi olimpici e paralimpici 2026 (l'"evento") ed alla sua successiva riconsegna post evento, nel medesimo status *quo ante*";
3. di provvedere alla sottoscrizione del sopracitato schema di Convenzione per favorire la celere definizione dell'Accordo di cui alle premesse finalizzato a contribuire al regolare svolgimento delle gare olimpiche presso la "Venue olimpica di Bormio/Valdisotto";
4. di riservarsi la facoltà di integrare la Convenzione di che trattasi mediante la sottoscrizione di successivi accordi attuativi;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Commissario Straordinario unitamente ai Comuni di Bormio e di Valdisotto.

Successivamente,

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

• presenti	n.	8
• astenuti	n.	=
• votanti	n.	8
* favorevoli	n.	8
* contrari	n.	=

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di sottoscrivere la Convenzione.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO
F.to digitalmente

CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 s.m.i.
e del d.P.C.M. 8 settembre 2023, art. 3 comma 1

TRA

Il **Commissario Straordinario**, Arch. Fabio Massimo Saldini, Amministratore Delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., di cui all'art. 3, comma 5-ter.1, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 31, presso la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., P.E.C. protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it – di seguito per brevità “Commissario Straordinario”

E

Comune di Valdisotto, Codice Fiscale e P.IVA n. 83000910147, con sede legale in Valdisotto (SO), Via E. De Gasperi, 1, in persona del Sindaco *pro tempore* dott. Alessandro Pedrini, nato a Bormio (SO) il 23.01.1967, domiciliato per la carica presso la predetta casa comunale, P.E.C.: <...> – di seguito per brevità anche solo “Valdisotto”

E

Comune di Bormio, Codice Fiscale e P.IVA n. 00099580144, con sede legale in Bormio (SO), via Buon Consiglio, 25, in persona del Sindaco *pro tempore* dott.ssa Silvia Cavazzi, nata a Bormio (SO) il 25.08.1972, domiciliata per la carica presso la predetta casa comunale, P.E.C.: <...> – di seguito per brevità anche solo “Bormio”

E

Provincia di Sondrio, Codice Fiscale e P.IVA n. <...>, con sede legale in Sondrio, Via <...>, <...>, in persona del Presidente della Provincia *pro tempore*, dott. Davide Menegola, nato a <...> (<...>) il <...>, domiciliato per la carica presso la predetta casa provinciale, P.E.C.: <...> – di seguito per brevità anche solo “Provincia”

PER

La definizione di una essenziale cornice regolamentare, integrabile mediante uno o più successivi accordi attuativi, sui rispettivi impegni funzionali alla immediata consegna, nei limiti *infra* specificati, delle particelle ed aree a titolarità del Commissario Straordinario, ovvero della struttura commissariale (comprendente la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a. di cui il Commissario Straordinario è Amministratore Delegato), localizzate nel territorio del Comune di Bormio e del Comune di Valdisotto ed interessanti gli interventi commissariati nel complesso sportivo “Stelvio Alpine Centre”, venue di gara Bormio, ai sensi dell'allegato 1 al D.P.C.M. 8 settembre 2023 come modificato ed

integrato dall'allegato 1 bis al decreto legge n. 16/2020 e s.m.i, prima dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026 (l'“Evento”) ed alla sua successiva riconsegna post Evento, nel medesimo status quo ante.

PREMESSE:

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, in particolare l'articolo 15 recante la disciplina degli *“Accordi fra pubbliche amministrazioni”*;

VISTA legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 203, che definisce gli istituti della programmazione negoziata;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e in particolare gli articoli 225 e 226 del suindicato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riguardanti le disposizioni transitorie e le abrogazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni concernente il *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, e in particolare l'articolo 11 *“Codice unico di progetto degli investimenti pubblici”* laddove:

- al comma 1 dispone *“A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE”*;

- al comma 2-bis recita *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;

- al comma 2-ter prevede *“Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti”*;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”*;

VISTO l'art. 3, rubricato *“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”*, comma 5-ter.1 del menzionato decreto-legge n.16/2020 convertito in legge n. 31/2020, emendato da ultimo con il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105 secondo cui, *in parte qua*, *“All'amministratore delegato di cui al comma 5,*

lettera a), numero 2), sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-bis ...”;

VISTO l'allegato 1-bis menzionato al paragrafo precedente, che contiene, tra l'altro, le specificazioni degli interventi strettamente funzionali allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario, tra cui sono ricompresi alcuni interventi inseriti nell'area denominata “*Stelvio Alpine Centre*”, segnatamente il “*Lotto 1 - Adeguamento tracciati di gara*”, il “*Lotto 2 - impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio*”, nonché anche il “*Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO)*”;

VISTO appunto il già menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 13 settembre 2023 al numero 2491, abrogativo del d.P.C.M. 26 settembre 2022 e recante il nuovo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche.

CONSIDERATO:

- che nella Ski area si svolgeranno nel febbraio 2026 alcune competizioni agonistiche dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026;
- che la Fondazione Milano Cortina 2026, soggetto normativamente individuato per l'organizzazione degli eventi sportivi olimpici del 2026, richiede espresse garanzie per quanto afferente gli impegni di cui alle note di cui anche infra G1.3, G2.1, G2.4 e G2.7 sottoscritte dal Comune di Valdisotto e dal Comune di Bormio per quanto afferente la disponibilità della c.d. “Venue olimpica di Bormio/Valdisotto”;
- che il Commissario Straordinario evidenzia che le tempistiche necessarie alla realizzazione delle opere olimpiche individuate negli interventi A.24 – Impianto di risalita (appalto in corso di esecuzione da parte del Commissario Straordinario), A.29 sistemazione tracciati (appalto in corso di esecuzione da parte dell'appaltatore individuato dal Commissario Straordinario) e A.30 innevamento (appalto in corso di esecuzione da parte dell'appaltatore individuato da parte del Commissario Straordinario), indicati nell'allegato al DPCM 1 settembre 2023 non consentono, nonostante il massimo impegno profuso ed il dispiego della diligenza esigibile da parte della Struttura commissariale e del Commissario Straordinario medesimo, di avere certezza circa la loro completa disponibilità entro i tempi necessari per adempiere agli obblighi olimpici per come declinati nelle note di cui al punto che precede;
- che, ulteriormente, il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario Straordinario rispondendo ai principi di prudenza e sana gestione ritengono prioritario individuare soluzioni di supplenza delle funzioni assolte da tali impianti (produzione nella misura richiesta della neve artificiale, predisposizione delle piste interessate dall'evento olimpico, servizio di trasporto degli atleti) per sopperire a qualsiasi caso di indisponibilità o non funzionamento degli stessi, al fine di garantire la corretta organizzazione e il normale svolgimento dei Giochi a cura della Fondazione Milano Cortina 2026;
- che sulla Ski area è presente l'impianto Bormio-Bormio 2000 il cui tracciato interessa il territorio di più di un Comune e, pertanto, la competenza al rilascio del titolo per il relativo esercizio è della Provincia di Sondrio;
- che la Società Impianti Bormio S.p.a. (“SIB”), sino alla data del 6 aprile 2025 era concessionaria (e tuttora è, con riguardo agli impianti di cui ai nn. 9 e 10 dell'elenco sottoindicato) dell'esercizio degli impianti di risalita ubicati sul

territorio amministrativo dei Comuni di Bormio e Valdisotto e precisamente delle seguenti infrastrutture nella Ski area:

1. Seggiovia quadriposto Ciuk -Laghetti
 2. sciovia Baby 2000
 3. seggiovia triposto Bormio 2000 - Pian dei Larici
 4. seggiovia quadriposto Bormio 2000 - Cimino
 5. sciovia Nevada Ovest
 6. sciovia Nevada Est
 7. seggiovia quadriposto Fontana Longa / Valbella (oggetto di smantellamento)
 8. seggiovia quadriposto Valbella / Bormio 3000
 9. Funivia bifune Bormio 2000 – Cima Bianca;
 10. Cabinovia Bormio – Bormio 2000 (rilasciata dalla Provincia di Sondrio)
- ubicati nella zona Vallecetta della Ski area;
11. seggiovia quadriposto Le Motte / Dossaccio
 12. seggiovia biposto Forte /Tadè
 13. seggiovia biposto La Rossa - San Colombano
 14. sciovia Dosso / Le Pone
 15. sciovia Monte Masucco
 16. sciovia Pra Vegl.
- ubicati nella zona San Colombano della Ski area;

- che ulteriormente la società SIB è proprietaria dell'impianto di innevamento artificiale a servizio dell'intera Ski Area zona del Vallecetta, impianto non soggetto a concessione e, quindi, attualmente non oggetto della previsione del diritto di riscatto a termini del previgente Capitolato per l'esercizio degli impianti di risalita;
- che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 2024, n. 42, *“Gli enti concedenti degli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto ai sensi dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in presenza dei presupposti e nei limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico-finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della loro conclusione siano altrimenti assicurati”*;
- che il Comune di Valdisotto con la condivisione, per quanto di competenza, della Provincia di Sondrio, del Comune di Bormio e del Commissario Straordinario, ha avviato e positivamente concluso le verifiche per la concreta applicazione delle previsioni di legge di cui al punto che precede;
- che con nota del 15.09.2025 la FIS ha rappresentato tra l'altro, che a suo avviso: tutti i lavori di completamento nella pista di discesa denominata “Stelvio” dovranno essere completati entro e non oltre il 15 novembre 2025, senza che alcuna attività successiva possa interferire con le operazioni di innevamento e la

preparazione delle piste; che parimenti nessuna attività di costruzione relativa alla seggiovia Ciuk–La Rocca sia consentita oltre metà novembre 2025, o, se le condizioni meteorologiche consentiranno una produzione di neve anticipata, oltre l'inizio di novembre, poiché tali lavori rischiano di interferire con le operazioni critiche di innevamento;

- il Commissario Straordinario, in qualità di stazione appaltante, ha la necessità di utilizzare le opere fin qui realizzate prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo definitivo, e deve, quindi, procedere alla presa in consegna anticipata degli stessi, previo collaudo statico e tecnico funzionale provvisorio, perché possano essere utilizzati per gli scopi per i quali sono stati realizzati entro i termini utili per il regolare svolgimento delle gare olimpiche previste nelle località di Bormio e Valdisotto;

RITENUTO che è interesse delle Parti condividere una regolamentazione essenziale con riferimento alle finalità di cui in epigrafe, successivamente integrabile con accordi attuativi specifici per meglio descriverla.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO E RITENUTO

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Valore delle premesse, degli allegati e degli atti e documenti in esse richiamati

1. Le premesse, così come i visti ed i ritenuti e considerati, nonché gli atti e i documenti in esse richiamati, hanno valore di patto ad ogni effetto di legge e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto la definizione di una essenziale cornice regolamentare, integrabile mediante uno o più successivi accordi, dei rispettivi impegni funzionali alla immediata consegna, nei limiti infra specificati, delle particelle ed aree a titolarità del Commissario Straordinario, ovvero della struttura commissariale (comprendente la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a. di cui il Commissario Straordinario è Amministratore Delegato), localizzate nel territorio del Comune di Bormio e del Comune di Valdisotto ed interessanti gli interventi commissariati nel complesso sportivo “*Stelvio Alpine Centre*”, *venue* di gara Bormio, ai sensi dell'allegato 1 al D.P.C.M. 8 settembre 2023 come modificato ed integrato dall'allegato 1 bis al decreto legge n. 16/2020 e s.m.i, prima dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026 (l'“Evento”) ed alla sua successiva riconsegna post Evento, nel medesimo *status quo ante*.

2. Salvo quanto sopra, la presente Convenzione non comporta alcun onere di spesa a carico delle Parti, ovvero non prevede pagamenti fra i soggetti che lo sottoscrivono.

3. Restando ferma la facoltà delle parti di dare attuazione al presente accordo inserendovi ulteriori aree specificate, oltre a quelle di cui alla Planimetria allegata (**doc. all. 1 – Planimetria di Bormio**).

4. Eventuali modifiche della presente regolamentazione quadro dovranno valutarsi di comune accordo e secondo le necessità contingenti, e dovranno essere sottoscritte da soggetti muniti di idonei poteri.

ARTICOLO 3

Efficacia e ambito temporale

1. La presente Convenzione produce effetti immediati dalla data dell'ultima sottoscrizione apposta delle parti contraenti ed avrà scadenza con l'esaurimento delle attività in essa previste e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

ARTICOLO 4

Obblighi particolari delle parti

1. Gli obiettivi indicati nel su esteso articolo 2 si concretizzano nelle attività di seguito elencate:

A. Il Comune di Valdisotto si obbliga, in qualità titolare della concessione di cui al decreto di Regione Lombardia n. 9922 del 11.07.2025, a porre in essere tutto quanto necessario affinché SIB, possa fruire dell'utilizzo della predetta risorsa per il funzionamento dell'impianto di innevamento di proprietà esclusiva a partire dal 21 novembre 2025 al 1 marzo 2026;

B. Il Commissario Straordinario (anche attraverso la struttura commissariale comprendente la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a.) procederà, a termini delle vigenti disposizioni in materia (di cui al combinato disposto degli articoli 3, comma 5.ter del decreto-legge n. 16/2020 e s.m.i, 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n.32/2019 e s.m.i., 24 allegato II.14 al decreto legislativo n. 36/2023e s.m.i.,) alla presa in consegna anticipata delle opere in corso di esecuzione, che costituiscono eredità dei Giochi olimpici e paralimpici a beneficio degli enti locali (come anche chiarito dall'art. 2 del D.P.C.M. 26 settembre 2022), sopra meglio indicate per successivamente consegnarle **previo collaudo funzionale**), per gli usi qui pattuiti ai Comuni di Valdisotto e Bormio perfettamente funzionanti per lo scopo qui pattuito **entro e non oltre la data del 21 novembre 2025 prendendo atto, nei limiti delle proprie prerogative istituzionali, con la sottoscrizione della presente, che gli Enti provvederanno ad affidare provvisoriamente, mediante istituto giuridico da essi ritenuto idoneo e legittimo e limitatamente al periodo 21 novembre 2025 al 1 marzo 2026, la gestione degli impianti a terzi;**

C. In sede di consegna ai Comuni saranno indicati i referenti tecnici delle ditte esecutrici delle opere di cui sopra che dovranno provvedere, con costi coperti con le voci dei rispettivi quadri economici, a fornire ogni più opportuna assistenza e consulenza per la messa in esercizio e per l'esercizio di tali opere nel periodo di consegna anticipata, provvedendo se del caso a rimediare o a far rimediare, con costi coperti con le voci dei rispettivi quadri economici, ovvero con altre risorse statali di pertinenza della struttura commissariale, ad eventuali guasti o malfunzionamenti non imputabili ad un utilizzo non conforme alle pertinenti regole di buona tecnica.

D. Il Comune di Valdisotto e il Comune di Bormio con il supporto della Provincia di Sondrio si impegnano a garantire il pieno esercizio e la piena funzionalità della *venue*, anche attraverso intese o concessioni a soggetti terzi nel rispetto della vigente normativa, nonché a riconsegnare post Evento al Commissario Straordinario le opere eseguite fino alla consegna nelle medesime condizioni in quella fase accertate, avendo cura di rendere attive nel periodo intermedio tutte le necessarie garanzie, assicurative o non, a tutela del mantenimento di quanto realizzato, anche secondo le intese con Fondazione Milano Cortina, e ciò come detto fino alla riconsegna al Commissario Straordinario dopo l'Evento, attività di consegna e riconsegna che verranno documentate mediante verbale redatto in contraddittorio fra le parti e restando sin d'ora inteso che alla riconsegna delle aree e delle opere in corso di realizzazione al Commissario Straordinario, qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati ai

Comuni ed attivazione, a copertura, delle garanzie da questi ultimi attivate per tale specifica finalità;

E. Il Commissario Straordinario (anche attraverso la struttura commissariale comprendente la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a.) effettua la consegna delle aree e delle opere e dei lavori in corso di realizzazione indicate in giallo nella planimetria allegata prontamente alla sottoscrizione della presente Convenzione e comunque non oltre il 21 novembre 2025 perfettamente funzionanti per realizzare lo scopo per il quale sono in via di realizzazione

F. Nel caso di non conformità dell'Area e/o di malfunzionamenti delle eventuali infrastrutture (anche idriche, elettriche o tecnologiche), il Comune di Valdisotto e/o il Comune di Bormio informerà/ranno il Commissario Straordinario (anche attraverso la struttura commissariale comprendente la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a.) che dovrà porre rimedio alla situazione senza oneri a carico dei Comuni o loro aventi causa – ove tali difformità e/o malfunzionamenti risultino ascrivibili a cause pregresse alla consegna, ovvero siano imputabili ad un utilizzo non conforme alle pertinenti regole di buona tecnica

G. Il Commissario Straordinario (anche attraverso la struttura commissariale comprendente la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a.) fornirà la propria collaborazione istituzionale, per quanto di propria competenza, in relazione a quanto necessario per il corretto svolgimento dei Giochi.

ARTICOLO 5

Gestione delle controversie

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, in conformità ai doveri di buona fede, correttezza e diligenza nell'esecuzione della stessa.

2. Resta inteso che eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che, riguardo alle questioni oggetto della controversia, le Parti si impegnano a concordare, di volta in volta, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano la finalità del corretto svolgimento dei Giochi olimpici nella *venue* di Bormio.

ARTICOLO 6

Consenso al trattamento dei dati

1. Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. e del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

ARTICOLO 7

Disposizioni finali

1. Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione della presente Convenzione deve essere convenuta fra le Parti in forma scritta, a pena di nullità. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione saranno applicabili le norme di legge vigenti.

La presente Convenzione è firmata digitalmente.

*Il Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3, comma 5-ter.2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31*

Arch. Fabio Massimo Saldini

Comune di Valdisotto

<...>

Comune di Bormio

<...>

Provincia di Sondrio

<...>



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE E UFFICIO EUROPA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3620 /2025 con oggetto: "DEFINIZIONE DI UNA ESSENZIALE CORNICE REGOLAMENTARE, INTEGRABILE MEDIANTE UNO O PIÙ SUCCESSIVI ACCORDI ATTUATIVI, SUI RISPETTIVI IMPEGNI FUNZIONALI ALLA IMMEDIATA CONSEGNA, NEI LIMITI INFRA SPECIFICATI, DELLE PARTICELLE ED AREE A TITOLARITÀ DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, OVVERO DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE (COMPRENDENTE LA SOCIETÀ INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.P.A. DI CUI IL COMMISSARIO STRAORDINARIO È AMMINISTRATORE DELEGATO), LOCALIZZATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO E DEL COMUNE DI VALDISOTTO ED INTERESSANTI GLI INTERVENTI COMMISSARIATI NEL COMPLESSO SPORTIVO "STELVIO ALPINE CENTRE", VENUE DI GARA BORMIO, AI SENSI DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.C.M. 8 SETTEMBRE 2023 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ALLEGATO 1 BIS AL DECRETO LEGGE N. 16/2020 E S.M.I, PRIMA DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI 2026 (L'"EVENTO") ED ALLA SUA SUCCESSIVA RICONSEGNA POST EVENTO, NEL MEDESIMO STATUS QUO ANTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 22/10/2025

IL DIRIGENTE
(PINI EVARISTO)
f.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Deliberazioni di Consiglio

Deliberazione n. 40 del 27/10/2025

Oggetto: DEFINIZIONE DI UNA ESSENZIALE CORNICE REGOLAMENTARE, INTEGRABILE MEDIANTE UNO O PIÙ SUCCESSIVI ACCORDI ATTUATIVI, SUI RISPETTIVI IMPEGNI FUNZIONALI ALLA IMMEDIATA CONSEGNA, NEI LIMITI INFRA SPECIFICATI, DELLE PARTICELLE ED AREE A TITOLARITÀ DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, OVVERO DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE (COMPREDENTE LA SOCIETÀ INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.P.A. DI CUI IL COMMISSARIO STRAORDINARIO È AMMINISTRATORE DELEGATO), LOCALIZZATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO E DEL COMUNE DI VALDISOTTO ED INTERESSANTI GLI INTERVENTI COMMISSARIATI NEL COMPLESSO SPORTIVO "STELVIO ALPINE CENTRE", VENUE DI GARA BORMIO, AI SENSI DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.C.M. 8 SETTEMBRE 2023 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ALLEGATO 1 BIS AL DECRETO LEGGE N. 16/2020 E S.M.I, PRIMA DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI 2026 (L'"EVENTO") ED ALLA SUA SUCCESSIVA RICONSEGNA POST EVENTO, NEL MEDESIMO STATUS QUO ANTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 31/10/2025

Il funzionario delegato
(MOTOLESE FRANCESCO)
f.to digitalmente